

BKW Italia S.p.a.

DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Aggiornamento N°:	Approvato il:	Da (Organo dirigente):	Variazioni apportate rispetto alla precedente versione:
02	28/05/2019	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento sulla base delle norme sulle segnalazioni introdotte dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, art. 6, d.lgs. 231/01 e per applicabilità ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili
03	05/05/2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento sulla base del d.lgs. 24/2023

INDICE

0. Missione e visione etica di BKW Italia	3
0.1 Missione di BKW Italia.....	3
0.2 Visione etica.....	3
1. Finalità, adozione, attuazione, aggiornamento	4
1.1 Finalità e struttura del Modello.....	4
1.2 Riferimenti.....	6
1.3 Adozione.....	7
1.4 Soggetti obbligati.....	7
1.5 Attuazione.....	7
1.6 Aggiornamento.....	7
2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati	7
2.1 Finalità e oggetto.....	7
2.2 Rischio identificato.....	7
3. Processi sensibili	8
3.1 Individuazione dei processi sensibili.....	8
3.2 Principi di controllo.....	8
3.3 Controlli prescritti nell'ambito dei processi sensibili.....	9
4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni e misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio	10
4.1 Codice etico.....	10
4.2 Deleghe, responsabilità e autorità.....	10
4.3 Ulteriori e più specifici protocolli e misure.....	11
5. Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie	11
5.1 Limiti all'impiego di risorse finanziarie.....	11
5.2 Specifici controlli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie.....	11
6. Obblighi di informazione	11
6.1 Segnalazione di violazioni, irregolarità e anomalie.....	11
6.2 Obblighi informativi specifici.....	12
7. Sistema disciplinare	12
7.1 Amministratori, Soggetti non dipendenti che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione, controllo e Dirigenti.....	12
7.2 Lavoratori dipendenti.....	12
7.3 Lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati.....	12
7.4 Fornitori ed altri soggetti aventi rapporti contrattuali con BKW Italia S.p.a.....	12
8. Organismo di vigilanza	12
8.1 Costituzione e compiti.....	12
8.2 Requisiti.....	12
8.3 Poteri.....	14
8.4 Durata in carica, sospensione e revoca.....	14
8.5 Ulteriori specifici obblighi dell'Odv.....	15
9. Dergoghe	15
10. Disposizioni transitorie	15
11. APPENDICE	16
11.1 Termini e definizioni.....	16
11.2 Abbreviazioni.....	17

0. Missione e visione etica di BKW Italia

0.1 Missione di BKW Italia

In accordo al “Mission statement” del Gruppo BKW, la missione di BKW Italia è la seguente

Forniamo un contributo importante per la nostra società

Il nostro contributo è fondamentale per garantire un approvvigionamento energetico sostenibile. Grazie alla nostra produzione elettrica, alle nostre infrastrutture e ai nostri servizi energetici assicuriamo il funzionamento dell’economia e il comfort dei nostri clienti. Diamo l’esempio partecipando attivamente alla svolta energetica.

Nel servizio alla clientela diamo il meglio di noi stessi

Soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti e dei nostri partner con passione ed offriamo servizi energetici validi, economici ed ecologici. È quindi nostra premura assicurare l’erogazione di prestazioni di mercato sia tradizionali che nuove lungo l’intera catena di approvvigionamento. Per raggiungere questo obiettivo sviluppiamo modelli di business competitivi, con i quali definiamo standard nel settore. Operiamo per i clienti interni con la stessa passione dimostrata per i nostri interlocutori esterni.

Abbiamo successo grazie ai nostri collaboratori

Alla base del nostro successo vi sono collaboratori motivati, impegnati e altamente qualificati. Ciascuno di loro agisce con responsabilità ed entusiasmo, cogliendo i cambiamenti come opportunità. Il nostro management dirige con correttezza, ponendo obiettivi chiari. Coltiviamo un clima di apertura, fiducia, riconoscimento e rispetto reciproco.

Siamo attrattivi per i nostri investitori

Ci rendiamo attrattivi agli occhi degli investitori, incrementando il valore della nostra azienda, distribuendo un dividendo adeguato e assicurando un rating elevato. Per noi è molto importante che i nostri impianti e i nostri investimenti siano redditizi e che le nostre attività siano impostate in un’ottica di lungo respiro.

Puntiamo su partnership solide

Per rafforzare la nostra posizione scegliamo partnership mirate. Queste collaborazioni sono vantaggiose per le parti coinvolte e si basano sulla fiducia reciproca, sull’affidabilità e sulla professionalità.

0.2 Visione etica

BKW Italia persegue la propria missione attenendosi al seguente principio fondamentale (“Visione etica”), formulato sulla base del Codice di condotta di gruppo. § 1.1. (“Rispetto delle basi legali”):

OSSERVIAMO LE LEGGI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ, RISPETTANDO I DIRITTI DEGLI STAKEHOLDER

- **Ogni dipendente, collaboratore, fornitore, partner commerciale e chiunque abbia rapporti con BKW Italia deve rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui operiamo. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di BKW Italia o del Gruppo può giustificare una condotta non rispettosa delle leggi e dei regolamenti.**
- **Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con BKW Italia. Quest’ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. Per tali soggetti esterni BKW Italia predispone apposite clausole contrattuali. Relativamente ai rapporti contrattuali in essere al momento dell’approvazione del presente Codice, è previsto il mancato rinnovo per quanti non intendano attenersi al principio sopra indicato.**
- **Tutte le azioni, operazioni, transazioni e in generale i comportamenti tenuti nell’ambito dell’espletamento dell’attività delle Società devono essere ispirati a trasparenza, buona fede, correttezza, onestà e imparzialità e svolti con la massima diligenza, collaborazione, equità, lealtà, onestà, rigore morale e professionale.**

In base alla visione etica dichiarata sopra BKW Italia S.p.a. ha sviluppato il proprio Codice etico (documento M-01).

1. Finalità, adozione, attuazione, aggiornamento

1.1 Finalità e struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BKW Italia S.p.a. ("Modello") è un sistema di disposizioni finalizzate alla prevenzione dei reati indicati dal d.lgs. 231/01¹ adottato da BKW Italia S.p.a. in attuazione della propria Visione etica.

Il citato Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni) in aggiunta a quella delle persone fisiche. Tale responsabilità è ipotizzabile nel caso uno dei reati indicati dal Decreto sia stato commesso, nell'interesse di un ente (ad esempio di un'azienda) o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La principale condizione per "esonere" un ente da responsabilità in caso di commissione di reati cui si applica la disciplina è l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. In altre parole, solo l'aver introdotto un sistema di risk management efficacemente orientato alla prevenzione di un reato farà sì che l'ente non ne risponda se, nonostante le misure applicate, tale reato viene commesso.

In applicazione della disciplina sopra richiamata, per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01, il Modello di BKW Italia S.p.a. prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- la costituzione di un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

1.2 Relazioni con il Modello delle società controllate

Il Modello è stato progettato includendo i processi e i rischi delle società controllate. Tale decisione, operata autonomamente dall'Organo Dirigente di BKW Italia S.p.a., è fondata sulle seguenti considerazioni:

- nell'ambito del Gruppo operano tre tipi di Società:

¹ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140).

- la Controllante, la quale è anche Società di Management / Servizi, finalizzata a supportare le Società di scopo con attività relative alla gestione, ai servizi tecnico-ingegneristici, al supporto finanziario, agli acquisti, nonché con altri servizi; tali attività sono ripetute per ciascuna SPV;
- Società di scopo finalizzate allo sviluppo ed esercizio di impianti di produzione dell'energia; tali società di scopo sono numerose e con organico assai ridotto o del tutto inesistente;
- Società di scopo finalizzate alla vendita di servizi nell'ambito della gestione degli impianti di produzione;
- in tale quadro, il funzionamento di ciascuna società del gruppo è possibile solo mediante un elevato livello di armonizzazione e standardizzazione delle attività svolte. In questo modo è possibile garantire da un lato l'efficienza dei processi e dall'altro la loro conformità alla complessa normativa del settore della produzione e commercializzazione di energia e servizi collegati;
- in particolare, per quanto riguarda i Modelli ex d.lgs. 231/01, ogni variazione ai rischi identificati, ai protocolli e alle altre misure di prevenzione dei reati non motivata da specifiche e fondate ragioni da parte di una Società potrebbe avere come conseguenza un aumento dei rischi stessi², elevando il numero delle eccezioni che gli stessi amministratori, manager e operatori dovrebbero conoscere, applicare e verificare.

Sulla base delle considerazioni sopra enunciate, la maggioranza delle disposizioni e documenti del Modello sono direttamente adottati, anche a seguito di aggiornamento, dalle società controllate. Il meccanismo di adozione diretta è il seguente:

- BKW Italia S.p.A., esercitando le proprie prerogative di controllo, comunica ogni documento del proprio Modello anche ad amministratori, eventuali sindaci, dirigenti e personale delle società controllate;
- gli amministratori delle società controllate, entro un mese dal ricevimento, apportano eventuali modifiche e integrazioni;
- trascorso tale periodo, il documento si intende comunque adottato in via definitiva anche dalle società controllate, con le modifiche e integrazioni eventualmente apportate congiuntamente dagli Amministratori (ad esempio con riferimento al documento M-09, Sistema disciplinare).

Quanto alle disposizioni generali (documento M-02) e all'organigramma (documento M-08), essi sono elaborati da ciascuna controllata utilizzando i corrispondenti documenti del Modello come linea guida.

1.3 Struttura della documentazione del Modello

La documentazione del Modello ha la seguente struttura:

LIVELLO	TIPO DI DOCUMENTI
1	<p>Documenti fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M-01 Codice etico • M-02 Disposizioni generali del Modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente documento) • M-03 Diagramma dei processi aziendali • M-04 Classificazione dei reati • M-05 Tabella di identificazione del rischio di commissione dei reati • M-06 Mappa dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati • M-07 Disposizioni relative ai processi sensibili • M-08 Organigramma • M-09 Sistema disciplinare

² Analogo a quello che vi sarebbe in uno Stato in cui la segnaletica stradale variesse da un Comune all'altro.

	<ul style="list-style-type: none">• M-10 Elenco generale delle norme interne
2	Disposizioni applicative: <ul style="list-style-type: none">• Procedure e regolamenti• Istruzioni operative• Modulistica (format)
3	Registrazioni: <ul style="list-style-type: none">• Qualunque documento che riporti i risultati ottenuti dal Modello o fornisca evidenza delle attività svolte (es.: valutazioni di rischio, piani, verbali, modulistica compilata, data base, ecc.)

1.4 Riferimenti

Il Modello è basato sui seguenti riferimenti essenziali:

- D.lgs. 8-6-2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;
- Confindustria, Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, aggiornate al marzo 2014 ed emesse il 23/07/2014 ("Linee guida di Confindustria" o "LGC");³
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO) – Il Sistema di Controllo Interno. Un modello integrato di riferimento per la gestione del rischio aziendale, Milano 2004 [Traduzione italiana di Internal Control – Integrated Framework 1992, 1994] – con particolare riguardo al "Manuale di riferimento";
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO) – La gestione del rischio aziendale. ERM – Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche applicative, Milano 2006 [Traduzione italiana di Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary and Framework, Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniques 1992, 1994];
- UNI 11230:2007 Gestione del rischio - Vocabolario;
- UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio – Principi e linee guida;
- CELE, Progetto Q-Res: la qualità della responsabilità etico-sociale d'Impresa. Linee guida per il management, Liuc Papers n. 95, Serie Etica, Diritto ed Economia 5, supplemento al numero di ottobre 2001;⁴
- ANCE, Codice di comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.⁵

Nell'ambito della documentazione del Modello sono indicati ulteriori riferimenti di carattere più specifico.

³ Le Linee Guida di Confindustria sono utilizzate in quanto codice di comportamento redatto dall'Associazione rappresentativa di BKW Italia S.p.a., come base per l'adozione del Modello, secondo quanto previsto dal Decreto, art. 6, comma 3.

⁴ Riferimento utilizzato per il Codice etico.

⁵ Tale Codice è utilizzato come riferimento limitatamente all'impostazione metodologica e strutturale del presente Modello, fatte salve le misure specifiche del settore. Il Codice ANCE è infatti fra i rarissimi documenti approvati sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ad allegare un Modello esemplificativo completo, ai cui aspetti generali (cioè non tipici del settore) soltanto ci si è richiamati nel presente Modello.

1.5 Adozione

BKW Italia S.p.a. ha formalizzato la prima versione del presente Modello (“aggiornamento 00”) con delibera del Consiglio di amministrazione del 8 maggio 2014. Il Modello include, oltre a misure approvate in tale data, prassi e procedure precedentemente esistenti in BKW Italia S.p.a.

1.6 Soggetti obbligati

Il presente Modello è vincolante per:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di BKW Italia S.p.a. ed eventualmente di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto⁶, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

1.7 Attuazione

L'Organo dirigente è responsabile dell'attuazione del presente Modello.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede di BKW Italia S.p.a. ed è a disposizione di tutti i destinatari delle prescrizioni del Modello.

BKW Italia S.p.a. provvede a comunicare con modalità idonee e comunque tracciabili a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

BKW Italia S.p.a. adotta inoltre un Piano generale della formazione inerente al Modello, rivolto al personale delle aree a rischio e appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari.

1.8 Aggiornamento

Il Modello è sottoposto a riesame annuale e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività di BKW Italia S.p.a., ovvero delle norme di riferimento, o infine se si riscontrano opportunità di migliorarne il funzionamento.

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 Finalità e oggetto

La corretta individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati è il fondamento dell'efficacia preventiva del Modello.

Ai fini dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, BKW Italia S.p.a. esamina tutti i processi aziendali, come riepilogati del documento M-03, “Diagramma dei processi aziendali”⁷. Si evidenzia che tale documento fornisce una classificazione di carattere generale avente lo scopo di fornire un quadro complessivo delle attività aziendali; detta classificazione può essere integrata, nell'ambito dell'organizzazione, da descrizioni e diagrammi maggiormente specifici.

2.2 Rischio identificato

BKW Italia S.p.a. classifica i reati presupposto di applicazione del d.lgs. 231/01 in gruppi e sottogruppi sulla base di affinità nelle modalità attuative fra i reati stessi. Il documento M-04 “Classificazione dei reati”, riporta tale suddivisione, elencando analiticamente tutti i reati oggetto del Modello.

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati indicati nella citata “Classificazione” sono individuate, con diverso grado di dettaglio, nei seguenti documenti:

- M-05, “Tabella di identificazione del rischio di commissione dei reati”;
- M-06, “Mappa dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati”.

⁶ Si precisa peraltro che l'esercizio di fatto di tali poteri senza adeguata formalizzazione è vietato dalle Disposizioni generali del Modello.

⁷ Si veda la definizione di “Processo” in Appendice.

In particolare:

- la Tabella M-05 individua analiticamente i rischi di commissione dei reati indicati nella citata "Classificazione". Ciascuna riga della Tabella descrive in dettaglio una possibile modalità di attuazione di uno o più reati, in riferimento ai processi ed alle attività nell'ambito delle quali tali reati possono essere commessi.
- la Mappa M-06 evidenzia sinteticamente, mediante una matrice, la presenza di rischi di commissione dei reati nell'ambito delle attività aziendali (individuate come processi, vale a dire come attività ulteriormente scomponibili in attività). Una "X" all'incrocio fra un gruppo o sottogruppo di reati e un processo indica che nell'ambito di tale processo è identificato almeno un rischio di commissione di un reato appartenente al gruppo o sottogruppo indicato.

In merito all'identificazione effettuata si precisa che non è possibile escludere la presenza di rischi nell'ambito di altre attività o processi non identificate nelle Tabelle 05 e 06, poiché l'identificazione si basa su criteri probabilistici.

3. Processi sensibili

Un processo aziendale è definito come "sensibile" quando comprende almeno un'attività nell'ambito della quale può essere commesso un reato (cfr. paragrafo precedente). È altresì considerato sensibile un processo nell'ambito del quale, pur non essendo direttamente presente un rischio di commissione di reati, siano adottati controlli a fini di prevenzione dei reati.

3.1 Individuazione dei processi sensibili

Sono individuati, in base alla citata Mappa M-05, i processi sensibili indicati nella seguente Tabella.

Tabella 3-a Processi sensibili

Area	Processo aziendale	Sigla
1. Gestione dell'Azienda	1.1 – Governo societario	GOV
	1.2 – Direzione	DIR
	1.3 – Gestione dei servizi legali	LEG
	1.4 – Comunicazione esterna e marketing	COM
	1.5 – Rapporti con i soggetti pubblici	PUB
	1.6 – Gestione erogazioni liberali	LIB
2. Gestione delle risorse	2.1 – Gestione delle risorse umane	UMA
	2.2 – Gestione delle risorse economiche e finanziarie	ECF
	2.3 – Gestione sistemi informatici e telematici	INF
	2.4 – Gestione di impianti e infrastrutture	IMP
3. Realizzazione del prodotto e servizio e controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente	3.1 – Vendite	VEN
	3.2 – Progettazione	PRG
	3.3 – Approvvigionamento	APP
	3.4 – Produzione ed erogazione dei servizi	PRD
	3.5 – Controllo operativo per la sicurezza e l'ambiente. Preparazione e risposta alle emergenze	COP
4. Monitoraggio	4.1 – Monitoraggio dei processi e prodotti	MON
	4.2 – Audit	AUD
	4.3 – Vigilanza e cura dell'aggiornamento del modello	VIG
	4.4 – Trattamento di non conformità ed effettuazione di Azioni correttive, preventive e di miglioramento	NCP

3.2 Principi di controllo

Nell'ambito dei processi sensibili sono adottati i seguenti "Principi di controllo" indicati nelle Linee Guida di Confindustria.

Tabella 3-b Principi di controllo

<p>1) Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua</p>	<p>Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli successivi che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.</p>
<p>2) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo</p>	<p>In ogni processo aziendale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere effettuata da persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla successivamente l'operazione.</p>
<p>3) I controlli devono essere documentati</p>	<p>Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.</p>

3.3 Controlli prescritti nell'ambito dei processi sensibili

In applicazione dei Principi di controllo sopra enunciati il documento M-07, "Disposizioni relative ai processi sensibili" indica analiticamente le misure prescritte dall'Organo dirigente di BKW Italia S.p.a. per prevenire la commissione di reati ex d.lgs. 231/01. Tali misure sono denominate "controlli". I controlli possono comprendere qualsiasi disposizione, relativa ai processi sensibili, che riduca il rischio di commissione dei reati; essi pertanto non sono limitati ad azioni di verifica⁸.

Il documento M-07 indica controlli immediatamente prescrittivi per quanti operano in BKW Italia S.p.a.. Tuttavia allo scopo di facilitarne l'applicazione vengono adottate ove necessario altre norme interne (quali Procedure e Istruzioni aziendali o di Gruppo, compreso il Gruppo BKW AG, nonché modulistica standardizzata per l'effettuazione delle registrazioni previste). Tali disposizioni sono di norma approvate dai Responsabili delle Funzioni e dal Referente dell'Organo dirigente per il Modello nonché, dove opportuno, dall'Organo dirigente. I livelli di approvazione tengono conto del sistema di poteri esistente all'interno dell'organizzazione e, in particolare, delle procure, delle deleghe, degli incarichi e delle altre regole organizzative degli uffici. Tali disposizioni possono tenere conto di esigenze ulteriori rispetto a quelle del Modello, purché compatibili con esso. Dette esigenze possono comprendere, ad esempio, la prevenzione di altri tipi di rischi (quali rischi operativi o di conformità a norme non incluse fra i reati presupposto ex d.lgs. 231/01) oppure l'efficienza nello svolgimento delle attività.

I controlli possono appartenere alle seguenti categorie:

Tabella 3-c Categorie di controlli previsti dal d.lgs. 231/01, artt. 6 e 7 e dal Modello

Categoria	Definizione ex d.lgs. 231/01
PR	Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. b)) ⁹ , o misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (d.lgs. 231/01, art. 7, co. 3, lett. b)), o relative alla verifica periodica del modello (d.lgs. 231/01, art. 7, co. 4, lett. a))
MF	Modalità di gestione delle risorse finanziarie (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. c))
IN	Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. d))
SD	Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. e), art. 7, co. 4, lett. b))

⁸ cfr. ISO 31000 § 2.26.

⁹ La Relazione accompagnatoria allo schema del d.lgs. 231/01 attribuisce tali decisioni "agli apici" (§ 3.4 della citata Relazione).

Categoria	Definizione ex d.lgs. 231/01
VA	Disposizioni inerenti: <ul style="list-style-type: none">– alla vigilanza sull’osservanza e il funzionamento del Modello;– alla cura dell’aggiornamento del Modello stesso (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. b))

I seguenti paragrafi (4-8), corrispondenti alle categorie sopra elencate, delineano per ciascuna di esse i controlli di carattere strutturale, rinviando per il resto al citato documento M-07.

4. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni e misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio

4.1 Codice etico

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del Modello. Tali principi sono stati formalizzati mediante il Codice etico di BKW Italia S.p.a. (documento M-01), adottato come parte integrante del Modello stesso.

4.2 Deleghe, responsabilità e autorità

4.2.1 Deleghe

In ragione dell’articolazione delle proprie attività e della complessità organizzativa BKW Italia S.p.a. adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni. Ogni delega, adeguatamente formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici il trasferimento di determinate funzioni (e delle relative responsabilità) a persona dotata di idonea capacità e competenza, assicurandole l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione delegata.

4.2.2 Organigramma, responsabilità e autorità

È introdotto, come parte integrante del Modello, l’Organigramma di BKW Italia S.p.a. (documento M-08) con la specificazione di ciascuna posizione o unità nell’ambito della struttura organizzativa. Esso viene aggiornato in occasione di ogni variazione significativa della struttura organizzativa stessa. In generale ogni soggetto gerarchicamente sovraordinato ad altri soggetti in Organigramma¹⁰ – sia esso o meno in posizione apicale rispetto all’intera Impresa o ad una sua eventuale unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria – deve:

- osservare le disposizioni del Modello (cfr. par. 1.4 delle presenti Disposizioni);
- curare la comunicazione relativa alle disposizioni del Modello che devono essere osservate dai propri subordinati;
- pretendere dai propri subordinati il rispetto delle disposizioni del Modello, vigilando a tal fine¹¹;
- se opportuno o comunque se richiesto dal Modello, sviluppare ed approvare procedure, istruzioni, modulistica ed altri documenti che favoriscano l’attuazione dei controlli del Modello da parte dei propri subordinati;
- comunicare la eventuale mancata osservanza delle disposizioni da parte dei subordinati come previsto dalle modalità indicate al par. 6.1.

È inoltre vietato dal presente Modello l’esercizio di fatto della gestione e controllo dell’Ente o di sue eventuali unità organizzative o funzionali da persone non indicate nell’Organigramma.

¹⁰ Graficamente, il rapporto di sovraordinazione gerarchica è indicato nell’organigramma da una linea che collega il lato in basso del riquadro indicante il superiore con il lato in alto del riquadro indicante il subordinato (“linea di dipendenza gerarchica”).

¹¹ Cfr. d.lgs. 231/01, art. 7, comma 1.

4.2.3 Referente dell'Organo dirigente per il Modello

Nell'Organigramma è individuato come "Referente dell'Organo dirigente per il Modello" un membro di tale Organo che, indipendentemente da altre attribuzioni, cura gli aspetti attuativi di carattere operativo relativi al Modello, ferme restando le responsabilità del Consiglio di amministrazione inerenti all'adozione ed efficace attuazione del Modello stesso.

4.3 Ulteriori e più specifici protocolli e misure

In attuazione dei Principi di controllo sopra enunciati al par. 3.2, il citato documento M-07 "Disposizioni relative ai processi sensibili" prevede ulteriori e più specifici "protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire" (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. b), e "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (d.lgs. 231/01, art. 7, co. 3, lett. b).

Ulteriori disposizioni sono inoltre stabilite dalle norme interne adottate a livello di BKW Italia di cui al documento M-10.

5. Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie

5.1 Limiti all'impiego di risorse finanziarie

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate alle singole persone. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla gestione degli aspetti ambientali, i predetti limiti non devono incidere sulla autonomia decisionale e di spesa dei soggetti responsabili e, in ogni caso, le procedure aziendali devono chiarire la specifica finalità del controllo attribuito ad altre funzioni; tale controllo, di regola, è di natura amministrativa.

5.2 Specifici controlli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il citato documento M-07 "Disposizioni relative ai processi sensibili" prevede specifici controlli inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie (controlli di tipo "MF").

Ulteriori disposizioni sono inoltre stabilite dalle norme interne di cui al documento M-10.

6. Obblighi di informazione

6.1 Segnalazione di violazioni, irregolarità e anomalie

In base al d.lgs.231/01, art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, il presente Modello prevede, mediante specifiche disposizioni:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi dello stesso d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare (documento M-09), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A decorrere dal 17 dicembre 2023, con riferimento alla segnalazione di violazioni, irregolarità e anomalie ed alle misure di protezione dei segnalanti di cui al d.lgs.231/01, art. 6, comma 2-bis ed al d.lgs. 24/2023 è applicata la disciplina di cui al documento "0.Whistleblowing (Segnalazioni)", allegato e parte integrante del documento M-10.

6.2 Obblighi informativi specifici

Il Modello prevede inoltre, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza. Tali specifici obblighi sono costituiti dai controlli di tipo "IN" descritti nel citato documento M-07 "Disposizioni relative ai processi sensibili".

Ulteriori disposizioni sono inoltre stabilite dalle norme interne di cui al documento M-10.

7. Sistema disciplinare

Il Modello comprende un apposito Sistema disciplinare (documento M-09).

Il "Sistema disciplinare" – cui espressamente si rinvia – è parte integrante del presente Modello e in esso sono contenute tutte le sanzioni disciplinari applicabili nonché i relativi aspetti procedurali. Le misure contemplate dal Sistema disciplinare sono inoltre richiamate nei controlli di tipo "SA" reperibili nel citato documento M-07 "Disposizioni relative ai processi sensibili".

Ulteriori disposizioni sono inoltre stabilite dalle norme interne di cui al documento M-10.

7.1 Amministratori, Soggetti non dipendenti che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione, controllo e Dirigenti

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da soggetti, non legati ad BKW Italia S.p.a. da contratto di lavoro di natura subordinata, che svolgano funzioni di rappresentanza o amministrazione della Società o di una sua unità organizzativa, ovvero che ne esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo comportano, in base al citato Sistema disciplinare, l'applicazione di sanzioni che possono arrivare fino alla revoca della carica o dell'incarico, ove applicabile.

7.2 Lavoratori dipendenti

Per quanto attiene ai lavoratori dipendenti il citato Sistema disciplinare è adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, nonché con l'eventuale contrattazione integrativa. Esso prevede, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso.

7.3 Lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati

In base al citato Sistema disciplinare, i contratti di collaborazione stipulati da BKW Italia S.p.a. con lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati devono contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro eventualmente riferite.

7.4 Fornitori ed altri soggetti aventi rapporti contrattuali con BKW Italia S.p.a.

Le violazioni commesse da fornitori o da altri soggetti aventi rapporti contrattuali con BKW Italia S.p.a., quando riguardano prescrizioni del Modello che costituiscono parimenti obblighi contrattuali, possono essere sanzionate, in base al citato Sistema disciplinare, con la risoluzione del contratto.

8. Organismo di vigilanza

8.1 Costituzione e compiti

L'Organo dirigente di BKW Italia S.p.a., mediante propria delibera, affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento a un proprio organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato Organismo di vigilanza (Odv).

Il compito dell'Odv è dettagliato nel citato documento M-07 "Disposizioni relative ai processi sensibili" (controlli di tipo "VA").

8.2 Requisiti

BKW Italia S.p.a. garantisce il possesso, da parte dell'Organismo, dei seguenti requisiti:

- A) Onorabilità,
- B) Autonomia e indipendenza,
- C) Professionalità,
- D) Continuità d'azione.

Ferma restando la garanzia del possesso dei requisiti di cui sopra, la composizione dell'Organismo può essere sia monosoggettiva sia plurisoggettiva.

Ciascun componente dell'Organismo deve attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, il possesso dei requisiti di cui ai punti A), B), C) per quanto applicabili, nonché la pendenza di eventuali procedimenti penali per i reati di cui al d.lgs. 231/01 e l'eventuale applicazione di misure cautelari.

Ciascun componente deve inoltre segnalare tempestivamente, per tutta la durata del proprio mandato, variazioni a quanto attestato nella dichiarazione sopra citata.

I requisiti sono specificati nei successivi sottoparagrafi.

8.2.1 Onorabilità

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- a) la sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, o emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- b) la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

8.2.2 Autonomia e indipendenza

I requisiti volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Odv sono i seguenti:

- a) l'Organismo è inserito nell'Organigramma di BKW Italia S.p.a. come unità di staff al Consiglio di amministrazione, e riporta allo stesso Consiglio;
- b) all'Odv non possono essere attribuiti compiti operativi, neppure di tipo impeditivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- c) l'Organismo non può essere identificato con l'Organo dirigente, non essendo BKW Italia S.p.a. un "ente di piccole dimensioni"¹²;
- d) il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Odv;
- e) sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la Società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della Società;
- f) non possono far parte dell'Odv persone che abbiano conflitti di interessi e relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice;
- g) gli eventuali componenti interni dell'Odv non possono svolgere, nell'ambito dell'ente o di soggetti da questo controllati o che lo controllano, funzioni operative;
- h) non possono far parte dell'Odv professionisti esterni che si trovino in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli da BKW Italia S.p.a. – con esclusione di incarichi attinenti alla costruzione,¹³ alla vigilanza e cura dell'aggiornamento del Modello – o da altri enti che abbiano rapporti con la medesima o in ragione di rapporti con parti interessate.

8.2.3 Professionalità

Nell'ambito dell'Organismo devono essere presenti le seguenti competenze:

1) competenze specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo, inclusive di:

- a) tecniche di campionamento statistico;

¹² Cfr. d.lgs. 231/01, art. 6, co. 4.

¹³ In base alle Linee Guida di Confindustria, l'Odv può fornire "pareri consultivi sulla costruzione del Modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza o falle in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi." (cap. III, par. 2.2)

- b) tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- c) misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.);
- d) flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- e) tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- f) elementi di psicologia;
- g) metodologie per l'individuazione di frodi;

2) competenze di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico, con particolare riguardo alla conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Odv dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

8.2.4 Continuità di azione

L'Organismo dovrà garantire la continuità della propria azione di vigilanza e curare l'aggiornamento del Modello: esso dovrà pertanto necessariamente operare senza interruzione. Tale criterio di operatività andrà ragionevolmente interpretato in relazione alle diverse opzioni di composizione dell'Organismo di vigilanza (ad es. al suo carattere plurisoggettivo o all'apporto di professionisti esterni), nonché alle sinergie realizzabili qualora un medesimo soggetto sia incaricato di far parte dell'Odv di più Società del Gruppo BKW Italia o attraverso forme di coordinamento fra gli Odv delle diverse società del Gruppo. È individuata nell'ambito di BKW Italia una Segreteria tecnica in grado di fornire all'Organismo un supporto continuativo.¹⁴

8.3 Poteri

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione aziendale, fermo restando però che l'Organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni di BKW Italia S.p.a. – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

L'Organismo può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture di BKW Italia S.p.a. ovvero di consulenti esterni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organo dirigente approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). L'Organismo di Vigilanza può tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo dirigente.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina operativa dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo.

Esso pertanto deve disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

8.4 Durata in carica, sospensione e revoca

I componenti dell'Organismo durano in carica per 3 anni e sono destituibili solo per giusta causa con decisione del Cda.

¹⁴ Cfr. LGC, pag. 60.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di amministrazione potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.

8.5 Ulteriori specifici obblighi dell'Odv

Il Modello prevede inoltre, specifici obblighi dell'Organismo di vigilanza. Tali specifici obblighi sono costituiti dai controlli di tipo "VA" descritti nel citato documento M-07 "Disposizioni relative ai processi sensibili".

9. Deroghe

Deroghe alle misure del Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse, ovvero in presenza di misure alternative considerate comunque efficaci. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione ed indicazione delle misure alternative è immediatamente comunicata all'Organismo di vigilanza.

10. Disposizioni transitorie

Considerato il tempo necessario alle azioni informative e formative nonché allo studio del Modello, gli obblighi indicati nel Modello si intendono effettivi a decorrere da 90 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni.

Si applicano comunque le norme interne di cui al documento M-10.

11. APPENDICE

11.1 Termini e definizioni

Per i seguenti termini utilizzati nell'ambito del Modello valgono le definizioni sotto indicate.

TERMINE	DEFINIZIONE
controllo (control)	Misura che sta modificando il rischio. Nota 1 – I controlli comprendono qualsiasi processo, politica, dispositivo, prassi o altre azioni che modificano il rischio. Nota 2 – Non sempre i controlli possono esercitare l'effetto inteso o presunto. Nota 3 – I controlli previsti dal Modello sono finalizzati a prevenire la commissione di reati ex d.lgs. 231/01. Nel Modello il termine "Controllo" è equivalente al termine "Misura", utilizzato dal legislatore negli articoli 6, e 7 del d.lgs. 231/01.
funzione	Insieme di attività aziendali affini quanto alla loro natura tecnica economica ed alle competenze richieste. Nota 1 – Una funzione è di norma attribuita ad un responsabile. Nota 2 – Una funzione può essere ulteriormente scomposta in funzioni più specifiche.
modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 ("Modello")	Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riguardo alla prevenzione dei reati, risultante dall'integrazione: 1) dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati che possono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, (d.lgs. 231/01, art. 6); 2) del modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati che possono essere commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone indicate al precedente punto 1) (d.lgs. 231/01, art. 7).
posizione	Un ruolo indicato in un organigramma.
processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita. (Cfr. ISO 9000:2005) Nota – Un processo è a sua volta un'attività.
protocollo	Controllo adottato nell'ambito di un processo. Nota – Si adotta la presente definizione sulla base degli esempi forniti in ANCE, Codice di comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, allegato "Modello tipo", parte II, Disposizioni relative ai processi sensibili.
responsabile	Persona cui sono affidati compiti di "guidare" e "monitorare" altre persone. Nota – la responsabilità può essere dirigenziale o operativa.
sistema	Insieme di Elementi correlati o interagenti (Cfr. ISO 9000:2005, par. 3.2.1).
sistema di gestione	Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi. (Cfr. ISO 9000:2005, par. 3.2.2).
Società	BKW Italia S.p.a..
sottoprocesso	Fase di un processo . Nota – Un sottoprocesso è a sua volta un'attività.
stakeholder	Si definiscono "stakeholder" quei gruppi o insiemi di individui, ovvero quelle istituzioni rappresentative di interessi di gruppi o categorie, che hanno una "posta in gioco" nella conduzione della Società, sia perché scambiano o apportano contributi di vario genere, sia perché subiscono in modo rilevante per il loro benessere gli effetti dell'attività della Società (cfr. CELE, Center for Ethics, Law & Economics, Lorenzo Sacconi, Simone de Colle, Emma Baladin. "Progetto Q-RES: La qualità della responsabilità etico-sociale d'impresa. Linee guida per il Management. Ottobre 2001" In LIUC Papers n. 95, Serie Etica, Diritto ed Economia 5, Supplemento a ottobre 2001).

11.2 Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni sono utilizzate nella documentazione del Modello o in altra documentazione di BKW Italia S.p.a. rilevante ai fini dello stesso Modello.

Abbreviazione	Significato
AMB	Ambiente
art.	Articolo
ASPP	Addetto al Servizio di prevenzione e protezione
cap.	Capitolo
Cda	Consiglio di amministrazione
CER	Catalogo europeo dei rifiuti
cfr.	Confronta
co.	Comma
d.lgs.	Decreto legislativo
FIR	Formulario di identificazione dei rifiuti
lett.	Lettera
MC	Medico competente
Odv	Organismo di vigilanza e cura dell'aggiornamento del Modello, previsto dal d.lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. b)
PMC	Piano di monitoraggio e controllo
QUA	Qualità del prodotto e del servizio erogato, comprendente il rispetto dei requisiti di legge e contrattuali
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RSPP	Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
SGA	Sistema di gestione ambientale
SGQ	Sistema di gestione per la qualità
SGSL	Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori
SPP	Servizio di prevenzione e protezione
SSL	Salute e sicurezza dei lavoratori